



**Comune di VALLO TORINESE**  
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N° 07 del 23/07/2024

**IL SINDACO**

- Preso atto delle numerose segnalazioni pervenute in merito ai disagi derivanti dalla presenza di cani lasciati liberi ed in particolare dagli inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla presenza di deiezioni canine su suolo pubblico o di uso pubblico;
- Considerati quindi i rilevanti problemi di igiene ambientale e di potenziale pericolo per l'incolumità pubblica determinati dai cani vaganti e dalle loro deiezioni su suolo pubblico o privato di uso pubblico;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute e l'incolumità pubblica;
- Vista la Legge 30 aprile 1962, n. 283 e ss.mm.ii. ed il relativo regolamento attuativo approvato con DPR 26 marzo 1980, n. 327 e ss.mm.ii., nonché l'art. 13 della Legge n. 833 del 21.12.1978;
- Vista l'ordinanza del 6 agosto 2013 e ss. del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, per la tutela della salute pubblica dall'aggressione dei cani;
- Visti gli artt. 7bis e 50 TUEL approvato con DLgs n. 267 del 18 agosto 2000;

**ORDINA**

A tutti i proprietari o conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica o di uso pubblico (marciapiedi, strade, aree attrezzate per il gioco dei bambini, ecc.):

- 1) di non lasciare incustoditi i cani e liberi di circolare;**
- 2) di condurre i cani al guinzaglio e, se di media o grossa taglia o di indole mordace, anche utilizzando la museruola;**
- 3) di utilizzare idonea attrezzatura per la raccolta e la pulizia delle loro deiezioni, depositandole nei contenitori dei rifiuti o nei sacchi per la raccolta indifferenziata.**

Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste da specifiche leggi, i trasgressori saranno puniti con una **sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00**, da pagarsi entro 60 giorni dalla notifica (art. 7bis DLgs 267/2000) e i cani rinvenuti verranno **condotti presso il Canile convenzionato di Settimo Torinese**, dove il cittadino proprietario del cane potrà recuperarlo con spese totalmente a suo carico (50,00 € per la cattura e 6,00 €/giorno per il mantenimento).

La presente ordinanza entra in vigore con la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla sua pubblicazione oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla sua pubblicazione. La stessa verrà trasmessa alle Forze di Polizia per il controllo.



IL SINDACO  
BERGERO Graziano